



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- n. 1101529 del 13.9.2016, cliente consumatore **Mililotti Sergio** nei confronti di 5676 - BANCA DI SASSARI S.P.A.

Dispositivo:

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1155657 del 26.9.2016, cliente consumatore **Di Michele Eva** nei confronti di 2008 - UNICREDIT

Dispositivo:

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1144365 del 22.9.2016, cliente consumatore **Raccuglia Gaetano** nei confronti di 2008- UNICREDIT

Dispositivo:

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1156380 del 26.9.2016, cliente consumatore **Ambrosio Guglielmo** nei confronti di 2008 - UNICREDIT

Dispositivo:

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1151975 del 23.9.2016, cliente consumatore **Bruno Giuseppe** nei confronti di 2008- UNICREDIT

Dispositivo:

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1223998 del 12.10.2016, cliente consumatore **Brunetti Biagio** nei confronti di 2008 - UNICREDIT

Dispositivo:

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

La decisione è stata assunta all'unanimità.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- n. 1220307 del 11.10.2016, cliente consumatore **Ferrentino** **Ciro** nei confronti di 2008- UNICREDIT

Dispositivo:

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1161704 del 27.9.2016, cliente consumatore **Calderone** **Giuseppe** nei confronti di 2008 - UNICREDIT

Dispositivo:

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1109251 del 14.9.2016, cliente consumatore **Russo** **Rosa** nei confronti di 2008- UNICREDIT

Dispositivo:

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1114783 del 15.9.2016, cliente consumatore **Fusco** **Vitaliano** nei confronti di 2008- UNICREDIT

Dispositivo:

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 795,20 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1167771 del 28.9.2016, cliente consumatore **Anselmo** **Nicola** nei confronti di 2008 - UNICREDIT

Dispositivo:

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1181073 del 2.10.2016, cliente consumatore **Cavallo** **Cristina** nei confronti di 2008- UNICREDIT

Dispositivo:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1151912 del 23.9.2016, cliente consumatore **Petrosino Michele** nei confronti di 2008 - UNICREDIT

Dispositivo:

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1231302 del 13.10.2016, cliente consumatore **Dessi Salvatore** nei confronti di 2008- UNICREDIT

Dispositivo:

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1131519 del 20.9.2016, cliente consumatore **Messina Sergio** nei confronti di 03069 INTESA SAN PAOLO SPA

Dispositivo:

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- n. 1171910 del 29.9.2016, cliente consumatore **Iacobellis Vita Maria** nei confronti di 32048 - PITAGORA FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE

Dispositivo:

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1009692 del 12.8.2016, cliente consumatore **Donia Francesco** nei confronti di 3015 - FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A.

Dispositivo:

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1075885 del 6.9.2016, cliente consumatore **Reina Stefano** nei confronti di 3019 - CREDITO SICILIANO S.P.A.

Dispositivo:

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 888599 del 11.7.2016, cliente consumatore **Chirichella Vincenza Migliuolo Pasquale, Migliuolo Gennaro, Migliuolo Laura** nei confronti di 3069 - INTESA SANPAOLO S.P.A.

Dispositivo:

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 948201 del 26.7.2016, cliente consumatore **Cultrona Giuseppe** nei confronti di 3069 - INTESA SANPAOLO S.P.A.

Dispositivo:

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1028810 del 20.8.2016, cliente consumatore **Nudo Ferdinando** nei confronti di 3139 - BANCA PER LO SVIL.COOP. CRED. SPA

Dispositivo:

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

La decisione è stata assunta all'unanimità.



- n. 947786 del 26.7.2016, cliente consumatore **Pittelli Vincenzo** nei confronti di 19275 - COMPASS SPA

Dispositivo:

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 947811 del 26.7.2016, cliente consumatore **Strazzeri Salvatore** nei confronti di 19365 - FIDITALIA SPA

Dispositivo:

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1019579 del 18.8.2016, cliente consumatore **Schiattarella Giuseppe** nei confronti di 1030 - BANCAMPS S.P.A.

Dispositivo:

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 962294 del 29.7.2016, cliente consumatore **Ceriello Francesco Saverio** nei confronti di 3115 - FINDOMESTIC BANCA SPA

Dispositivo:

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità del contratto, dichiara l'intermediario tenuto alla osservanza di quanto disposto in motivazione, con le modalità pure in essa indicate.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1064202 del 2.9.2016, cliente consumatore **Nardella Vincenzo** nei confronti di 1030 - BANCA MPS SPA

Dispositivo:

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- n. 873281 del 7.7.2016, cliente consumatore **Fiorentino Luigi** nei confronti di 19365 - FIDITALIA SPA

Dispositivo:

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 870201 del 6.7.2016, cliente consumatore **Grandville Francesco Carlo Grandville-Emiliano Grandville** nei confronti di 3104 - DEUTSCHE BANK SPA

Dispositivo:

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1057320 del 31.8.2016, cliente consumatore **Sommaio Roberto** nei confronti di 3115 - FINDOMESTIC BANCA SPA

Dispositivo:

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 932658 del 21.7.2016, cliente consumatore **Mautone Immacolata** nei confronti di 1005 - BNL S.P.A.

Dispositivo:

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1237001 del 16.10.2016, cliente consumatore **Gentile Mauro** nei confronti di 32334 - PRESTITALIA SPA

Dispositivo:

Il collegio non accoglie il ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1173929 del 29.9.2016, cliente consumatore **Mavelli Vincenza** nei confronti di 32334 - PRESTITALIA SPA

Dispositivo:

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.639,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1346692 del 10.11.2016, cliente consumatore **Rosato Antonio** nei confronti di 32334 - PRESTITALIA SPA

Dispositivo:

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.020,64, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1174576 del 29.9.2016, cliente consumatore **Palmieri Lucia** nei confronti di 32334 - PRESTITALIA SPA

Dispositivo:

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.880,36, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- n. 932810 del 21.7.2016, cliente consumatore **Pizzolorusso Riccardo** nei confronti di 1010 - BANCO DI NAPOLI S.P.A.

Dispositivo:

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente ad ottenere la documentazione resa disponibile dall'intermediario nei termini di cui in motivazione, oltre al ristoro delle spese di assistenza difensiva equitativamente determinate nella misura di euro 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1069563 del 5.9.2016, cliente consumatore **D'Uva Maurizio** nei confronti di 3115 - FINDOMESTIC BANCA SPA

Dispositivo:

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1036654 del 24.8.2016, cliente consumatore **Accetta Massimo** nei confronti di 3431 - BANCA CARIGE ITALIA SPA

Dispositivo:

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 860084 del 5.7.2016, cliente consumatore **Guarcello Massimo** nei confronti di 19275 - COMPASS SPA

Dispositivo:

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1078016 del 7.9.2016, cliente consumatore **Guerrizio Carmine** nei confronti di 31060 - FUTURO SPA

Dispositivo:

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 249,18, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00



quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1089848 del 9.9.2016, cliente consumatore **Lampasona Angela** nei confronti di 31060 - FUTURO SPA

Dispositivo:

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 67,71, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1094068 del 11.9.2016, cliente consumatore **Landolina Marcello** nei confronti di 3115 - FINDOMESTIC BANCA SPA

Dispositivo:

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 1145989 del 22.9.2016, cliente consumatore **Fenech Benedetto** nei confronti di 3115 - FINDOMESTIC BANCA SPA

Dispositivo:

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 1.510,88, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 569313 del 2.5.2017, cliente consumatore **De Paolo Ciro** nei confronti di 3069 - INTESA SANPAOLO S.P.A.

Dispositivo:



Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

- n. 913984 del 18.7.2016, cliente consumatore **Lambiase** **Ciro** nei confronti di 2008- UNICREDIT

Dispositivo:

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

La decisione è stata assunta all'unanimità.

Il Segretario verbalizzante, ai sensi dell'ultimo capoverso della Sezione VI, § 5, delle Disposizioni, sottopone al Collegio la seguente corrispondenza:

- richiesta di correzione della decisione n. 10105 del 5.9.2017, cliente consumatore **Brai** **Maurizio**, nei confronti di 33550 - DYNAMICA RETAIL, presentata dall'intermediario con nota n. 1142292 del 22.9.2017 e dichiarata ammissibile dal Presidente il 3.10.2017.

Al riguardo, il Collegio, considerato che la richiesta è volta a una inammissibile revisione della motivazione resa, non accoglie l'istanza. In ogni caso mette conto soggiungere che il conteggio estintivo prodotto dall'intermediario non specifica puntualmente le rate già scadute.

Sono stati adottati, inoltre, i seguenti provvedimenti:

- sul ricorso **1012755** del **16.8.2016**, cliente consumatore **Spaccarotella** **Rosanna** nei confronti di 03032 - Credito Emiliano, il Collegio, ritenutane la necessità, invita le parti a produrre copia integrale del contratto di conto corrente. Assegna a tal fine alle parti stesse termine di 15 giorni dalla ricezione del presente provvedimento. Sospende il termine finale del presente procedimento fino a 60 giorni;

- sul ricorso n. 1063198 del 2.9.2016, cliente consumatore **Cerrato** **Mauro** nei confronti di 3115 - FINDOMESTIC BANCA SPA, già riveniente da rinvio nella seduta del 3 ottobre 2017, il Collegio ne rinvia ulteriormente la trattazione a data da definirsi;

- sul ricorso n. 1120765 del 19.9.2017, cliente consumatore **Sergio** **Mario** **Massimo** nei confronti di 3191 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. il Collegio, preso atto della rinuncia al ricorso inequivocabilmente espressa dal ricorrente, dichiara l'estinzione del procedimento;

- sul ricorso n. 1170204 del 28.9.2016, cliente consumatore **Cerrato Alfonso** nei confronti di 3191 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere;

- sul ricorso n. 1194290 del 5.10.2016, cliente consumatore **Clarelli Raffaele** nei confronti di 31298 - SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere;

- sul ricorso n. 1215099 del 10.10.2016, cliente consumatore **Coppola Umberto** nei confronti di 31298 - SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere;

- sul ricorso n. 381138 del 22.3.2017, cliente consumatore **Pietrobono Lucio** nei confronti di 3051 - BARCLAYS BANK PLC il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere;

- sul ricorso n. 487046 del 11.4.2017, cliente consumatore **Palatucci Massimo** nei confronti di 3191 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere;

- sul ricorso n. 837015 del 29.6.2017, cliente consumatore **Scafa Annamaria** nei confronti di 3051 - BARCLAYS BANK PLC il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere;

- sul ricorso n. 881539 del 12.7.2017, cliente consumatore **Maddalena Renato** nei confronti di 3111 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere;

- sul ricorso n. 889795 del 13.7.2017, cliente consumatore **Solomita Liliana** nei confronti di 5387 - BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA - S.COOP. il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere;

- sul ricorso n. 888716 del 13.7.2017, cliente consumatore **Sciaudone Pasqualino** nei confronti di 5387 - BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA - S.COOP. il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere;

- sul ricorso n. 907703 del 18.7.2017, cliente consumatore **Desiderato Antonio** nei confronti di 3051 - BARCLAYS BANK PLC il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- sul ricorso n. 954786 del 28.7.2017, cliente consumatore **Donnarumma Ada** nei confronti di 3191 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere;

- sul ricorso n. 1060695 del 4.9.2017, cliente consumatore **Troise Romolo** nei confronti di 2008 - UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere;

- sul ricorso n. 1137212 del 21.9.2017, cliente consumatore **Coccoli Salvatore** nei confronti di 3191 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere.

La seduta è chiusa alle ore 13:00

Il presente verbale si compone di n. 13 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente del Collegio

Firmato digitalmente da
MARIA MUCCI

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GULLO DOMENICO

Nella seduta del 21/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 27.3.2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo dell'8.4.2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: 1) la restituzione della quota delle commissioni e dei premi assicurativi non maturati, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, per l'importo totale di € 2.045,66; 2) il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illecito operato dell'intermediario; 3) la rifusione delle spese in favore del difensore antistatario; 4) *"in via subordinata, disporre le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa"*.

Costitutosi, l'intermediario – nel premettere di aver offerto la somma di € 98,02 a tacitazione delle pretese vantate del ricorrente, oltre ad € 139,51 a titolo di rimborso del premio non goduto, quale incaricato dalla Compagnia assicurativa – si oppone alle domande della cliente, eccependo: 1) la corretta distinzione contenuta nel contratto degli oneri *up-front* e di quelli *recurring* e, conseguentemente, la sufficienza dell'abbuono effettuato in sede di conteggio estintivo; 2) il difetto di legittimazione passiva, per ciò che concerne il rimborso del premio assicurativo, sottolineando l'impegno a versare la somma di € 139,51 quale incaricato della compagnia assicurativa; 3) la sufficienza della somma



offerta; 4) la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale obbligatoria.

Pertanto, l'intermediario, confermando la propria disponibilità riconoscere al cliente la somma di € 257,53, (comprensiva di € 20,00 quali spese di procedura), chiede il rigetto delle pretese del ricorrente.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che non può trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, fondata sull'interpretazione della legge n. 221/2012 (di conversione del d.l. n. 179/2012) e sulle condizioni previste dal contratto stipulato tra le parti (art. XI), che secondo l'intermediario porrebbero il rimborso della quota di premio non goduta ad esclusivo carico della compagnia di assicurazioni. Ed invero, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza uniforme di questo Arbitro, gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non interferiscono con il profilo della legittimazione, ed il finanziatore è comunque esposto alla concorrente responsabilità per la restituzione del premio non goduto, a fronte del collegamento negoziale tra finanziamento e polizza assicurativa. A tale stregua, il Collegio non può che confermare il proprio consolidato orientamento (da ult., ABF Napoli, 5566/2015 e 6047/2014), viepiù avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (*cf.* dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa.

Passando al merito delle domande avanzate dal ricorrente, si osserva che il ricorso ha ad oggetto la domanda relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali e assicurativi connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancito dall'art. 125-*sexies* t.u.b.

Con riferimento particolare ai costi relativi alle commissioni bancarie e finanziarie, in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi territoriali di questo Arbitro, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (*cc.dd. recurring*), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (*cc.dd. up front*).

In considerazione della fondamentale distinzione tra costi a maturazione nel tempo e costi non retrocedibili, il Collegio ha stabilito che in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione mensile: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014), in



ragione dello stretto rapporto di collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto assicurativo.

In ragione di tale consolidato orientamento, il Collegio ritiene che il criterio *pro rata temporis* utilizzato per il calcolo del rimborso spettante al ricorrente (cfr. dec. n. 6167/2014) rappresenti il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

E' evidente, pertanto, l'importanza che assume in tale ottica la distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* che consente al cliente non solo di avere contezza dell'importo dovutogli quale rimborso in caso di estinzione anticipata, ma anche (e ancor prima) di individuare quale sia l'esatta attività svolta dalle parti che intervengono nel contratto e comprendere se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o continuativa nel tempo di durata del finanziamento, assicurando la trasparenza e comprensibilità dello stesso.

Posto quanto precede, va osservato che, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, risulta che il cliente al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento ha sostenuto costi commissionali riferibili a diverse attività svolte dai soggetti a vario titolo coinvolti, e la cui esatta qualificazione (*up front* o *recurring*) richiede una valutazione analitica di ciascuna clausola. In particolare, non vi è dubbio sulla natura *recurring* delle attività remunerate dalle commissioni riportate alle lettere A) e C) dell'art. IV del contratto prodotto dalle parti; infatti tali commissioni – la prima riferibile alla commissione complessivamente dovuta all'intermediario mandante e la seconda spettante all'intermediario mandatario quale commissione di gestione del finanziamento – si riferiscono ad attività ad esecuzione costante nel tempo, ed il loro costo anticipatamente corrisposto dal cliente è misurato sulla durata complessiva del finanziamento inizialmente concordata. La sua estinzione anticipata, pertanto, determina il diritto in capo al cliente ad ottenere la restituzione della parte di costo non ancora maturata. Diversamente, devono considerarsi *up front* le commissioni relative alle attività descritte ai punti B) e D) dell'art. IV del contratto, in quanto le commissioni corrisposte all'intermediario mandatario per l'accensione del finanziamento, e le provvigioni spettanti al soggetto abilitato all'offerta fuori sede si riferiscono chiaramente a fasi preliminari o contestuali alla conclusione del contratto, con la conseguenza che il prezzo corrisposto anticipatamente dal cliente non subisce variazioni in ragione della durata effettiva del rapporto.

Con riferimento agli oneri assicurativi si rammenta l'orientamento recentemente espresso dal Collegio di Coordinamento (Dec. n. 10035/2016) – ed al quale questo Arbitro ritiene di doversi conformare – secondo il quale, ferma la piena legittimazione passiva dell'intermediario convenuto in relazione al domandato rimborso del premio assicurativo, *“anche in considerazione dei margini di discrezionalità concessi alle imprese assicurative nella previsione dei criteri di misurazione del rimborso dovuto ..., l'accertamento della conformità ai criteri indicati dall'art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012 e dall'art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010, richiede ... valutazioni e verifiche che, in quanto incentrate sulla definizione di una delle prestazioni comunque oggetto del contratto di assicurazione (pur collegato a quello di finanziamento) e, conseguentemente, sulla sua corretta interpretazione ed esecuzione, attengono a profili strettamente assicurativi, sottratti, in quanto tali, alla competenza dell'Arbitro ... Mentre la mancata indicazione tout court di alcun criterio di calcolo, alternativo a quello pro rata temporis, pone un problema di trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, di quelle relative ad uno dei costi del contratto di finanziamento, così rientrando nei confini della competenza per materia propria dell'Arbitro; la valutazione della congruità del criterio di calcolo indicato e chiarito ex ante nel contratto di assicurazione attiene, diversamente, all'interpretazione e all'applicazione di una disciplina ... propria di un settore, quello assicurativo, che si pone oltre i confini della competenza”* dell'Arbitro perché *“implica lo sviluppo e l'elaborazione di*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

verifiche che (come evidenziato) non possono prescindere dall'applicazione e dall'impiego di strumenti e principi di tecnica del diritto delle assicurazioni ... (cfr. tra le molte Collegio di Milano, decisioni n. 1117/2011; n. 427/2012; n. 550/2014; n. 2723/2014; Collegio di Napoli, decisione n. 7616/2015)". Tuttavia, come descritto esaustivamente nella decisione citata, la validità del criterio di rimborso del premio non maturato "alternativo" al criterio *pro rata temporis* è subordinata alla fondamentale condizione che il criterio di calcolo applicato dalla compagnia sia noto *ex ante* al cliente. Nel caso di specie, nel contratto allegato agli atti dell'odierno procedimento non è possibile accertare l'esistenza e validità del criterio di calcolo che la Compagnia assicurativa intende applicare per il rimborso dei premi non maturati. Tale opacità, come osservato da ultimo nella Dec. n. 10035/2016 del Collegio di Coordinamento, comporta un difetto di trasparenza del contratto, con la conseguenza che l'Arbitro non potrà che fare applicazione del criterio *pro rata temporis* puro per il calcolo del rimborso spettante al cliente.

Priva di fondamento probatorio appare, inoltre, la domanda di indennizzo e/o risarcimento formulata dal ricorrente, il quale non ha prodotto alcun elemento utile a sostegno della propria richiesta; sul punto, la giurisprudenza dell'Arbitro, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, è ferma nel sostenere l'inammissibilità di domande aventi ad oggetto il risarcimento di danni che non siano dettagliatamente dimostrati nei loro requisiti civilistici e puntualmente quantificate.

Quanto alla domanda subordinata proposta dal ricorrente, il quale chiede all'Arbitro adito di verificare la legittimità dei tassi applicati dall'intermediario, il Collegio ne rileva l'improcedibilità, poiché essa non ha formato oggetto del preventivo reclamo, ed è formulata con modalità del tutto indeterminate nel ricorso.

Con riferimento al rimborso delle spese difensive richieste dal ricorrente, il Collegio ritiene di non accogliere la domanda, stante la natura facoltativa dell'assistenza difensiva dinnanzi all'ABF, la natura seriale del ricorso, ed in ragione dell'orientamento recentemente assunto dal Collegio di Coordinamento, il quale ha individuato le precise condizioni di ammissibilità della domanda (Coll. Coord., dec. n. 4618/2016).

Pertanto, in considerazione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento *de quo* in corrispondenza della quarantaseiesima rata, va riconosciuto al ricorrente il diritto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 452,46, così determinato: € 13,05 quale saldo del rimborso della commissione di cui alla lett. A), già parzialmente rimborsata al cliente; € 105,79 quale saldo del rimborso della commissione di cui alla lett. C). già parzialmente rimborsata al cliente; € 333,62 quale rimborso dei premi assicurativi non maturati.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 452,46.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO